

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI

Rev.8 del 25.09.2025

<i>Approvazione di conformità modello 231</i>	<i>Redazione</i>	<i>Verifica</i>	<i>Approvazione</i>
Responsabile Internal audit Luca Cecconi Ove richiesto Presidente Organismo di Vigilanza Francesco Vitelli	Responsabile Acquisti Antonella Danza	Dirigente Acquisti e servizi generali/ Sostenibilità, certificazioni e privacy Andrea Asproni Responsabile Sostenibilità e Certificazioni (per verifica requisiti di sistema) Lisa Carboni	Amministratore Delegato in nome e per conto del CDA Fabio Trolese
Firmato elettronicamente			

<i>Rev</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Data</i>
8	Il presente documento è stato modificato per: 1. introdurre l'art. 29 Anticipazione contrattuale; 2. modificare, nella mascherina di approvazione la dicitura per l'approvazione da parte dell'Amministratore Delegato aggiungendo: "in nome e per conto del CDA".	25.09.2025
7	Il presente documento è stato modificato per: 1. eliminare l' <i>All.D "Parametri di valutazione dei fornitori"</i> e la " <i>Valutazione fornitori</i> " in linea con le strategie aziendali di innovazione e sostenibilità è in corso un aggiornamento del sistema di valutazione che sarà progettato per includere criteri aggiornati e più completi. Tra questi, la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, l'aderenza ai principi di responsabilità etica e il miglioramento continuo delle prestazioni. Questo cambiamento mira a garantire un processo di valutazione più trasparente e in linea con i valori aziendali, oltre a promuovere un parco fornitori che condividano un approccio responsabile. Rimangono comunque valide tutte le disposizioni in materia di penalizzazione del fornitore inadempiente, in tutte le fasi dell'appalto, ai sensi del Regolamento e delle disposizioni di legge. 2. modificare l' <i>All.C "Scaglioni di importo"</i> revisionando la modalità di individuazione dei fornitori da invitare alle procedure selettive visto quanto disposto relativamente all'allegato D (di cui al punto precedente); revisionando e semplificando la modalità di implementazione della rotazione dei fornitori da invitare alle procedure selettive con individuazione dell'ordinamento da parte del sistema; revisionando la regolamentazione relativa allo svolgimento di ricerca di mercato nelle ipotesi di fornitori qualificati in numero inferiore rispetto a quello previsto (ispirandosi all'art. 50 del D.lgs. 36/2023). Le presenti modifiche sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione di Acque SpA nella seduta del 19/12/2024.	19.12.2024
	Per le precedenti versioni il Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Acque SpA nella seduta del 25 Luglio 2016, modificato con determina dell'Amministratore Delegato del 25 ottobre 2016, del 15/05/2017, del 5/09/2017, del 28/06/2018, del 14/12/2018, del 08/07/2019 e del 10/09/2024 - ai sensi dell'art.30, comma 2 del Regolamento stesso. Entrato in vigore dal 02/11/2016 per le attività di qualifica dei fornitori e da gennaio 2017 per le procedure di individuazione del contraente.	

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI

Rev.8 del 25.09.2025

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Scopo del regolamento.....	4
Art. 2 - Ambito di applicazione.....	4
Art. 3 - Fonti di disciplina e struttura organizzativa.....	5
Art. 4 - Principi generali del regolamento	6
Art. 5 - Qualificazione degli operatori economici.....	6
TITOLO II - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE.....	7
Capo I – Procedura.....	7
Sezione I – Appalti di Lavori, Servizi e Forniture	7
Art. 6 - Modalità di affidamento e sistemi di individuazione degli operatori economici	7
Art. 7 - Affidamento diretto	8
Art. 8 - Acquisti per beni di largo consumo	9
Art. 9 - Incarichi professionali	9
Art. 9 Bis - Incarichi fiduciari	9
Art. 10 Procedimento di Appalto – Commissione, sedute, comunicazioni.....	10
Sezione II – Criteri di Aggiudicazione.....	11
Art. 11 - Scelta Procedura e figura del Responsabile del Procedimento	11
Art. 12 - Aggiudicazione con criterio del prezzo più basso	11
Art. 13 - Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa	11
Art. 13 <i>bis</i> – Offerte anomale	12
Capo II – Gestione Fornitori	13
Sezione I – Procedura con sistemi di qualificazione	13
Art. 14 - Sistema di qualificazione.....	13
Art. 15 - Valutazione Fornitori	14
Capo III – Normativa in materia di Pubblicità.....	14
Art. 16 - Pubblicità – Appalti ordinari.....	14

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI

Rev.8 del 25.09.2025

Art. 17	- Pubblicità – Sistema Qualificazione	14
TITOLO III – ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA’		14
Art. 18	- Autorizzazione per i contratti da stipulare.....	14
Art. 19	- Attivazione della procedura.....	15
TITOLO IV – IL CONTRATTO D'APPALTO.....		16
Capo I – Forma e contenuti		16
Art. 20	- Contratto.....	16
Art. 21	Capitolato d’oneri - Capitolato Speciale d’Appalto.....	16
Art. 22	- Durata.....	17
Art. 23	- Cauzioni definitiva e provvisoria.....	17
Art. 24	- Assicurazioni.....	18
Art. 25	- Penali	18
Art. 26	- Forma e contenuto del contratto in funzione dell’importo	19
Art. 27	- Definizione delle controversie.....	19
Art. 28	- Efficacia del contratto e responsabilità.....	19
Art. 29	- Anticipazione contrattuale	20
Art. 30	- Efficacia del contratto e responsabilità.....	20
Art. 31	- Norme Finali.....	21
Art. 32	- Entrata in vigore	21
ALLEGATO “A”		22
ALLEGATO “B”		24
ALLEGATO “C”		26

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI

Rev.8 del 25.09.2025

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Scopo del regolamento

1. Acque S.p.A., di seguito denominata Società, è una società a capitale misto pubblico – privato (con socio scelto con gara), al quale è demandata la gestione in esclusiva del servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Basso Valdarno. Per tale qualità essa opera nei c.d. “Settori Speciali”, con specifico riferimento al settore “Acqua” ai sensi e per gli effetti dell’art. 148 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (nel seguito richiamato anche solo “**Codice**”).

2. Con riferimento ai contratti di appalto connessi alla gestione del servizio idrico integrato, la Società è pertanto:

- tenuta ad applicare, per appalti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, la disciplina di cui al Codice nella parte applicabile ai settori speciali;
- nella facoltà di adottare, per appalti sotto tale soglia, un proprio Regolamento, disciplinante le procedure di affidamento e le modalità di contrattazione degli appalti lavori o di acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell’art. 50, comma 5 del Codice.

3. Gli appalti c.d. “estranei” di lavori, servizi e forniture (cioè non ricompresi nell’ambito applicativo sancito dall’art. 148 del Codice, elencati nell’allegato B al presente regolamento) non sono disciplinati dal Codice, avuto riguardo alla natura di ‘impresa pubblica’ della Società: il presente regolamento non si applica anche a tali contratti, i quali non sono soggetti al Codice. Per gli stessi trovano applicazione le disposizioni della procedura aziendale interna.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell’art. 50 comma 5 del Codice, il presente regolamento (“Regolamento”) definisce e disciplina i principi, i criteri e le procedure che la Società intende adottare e applicare per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea previste dall’art. 14 del Codice, rientranti nell’ambito del settore speciale dell’acqua, individuato dall’art. 148 del Codice, fermo restando che in relazione alle procedure per l’affidamento di appalti correlati alla gestione istituzionale del servizio idrico integrato (c.d. rientranti nei settori speciali), di importo pari o superiore alla vigente soglia di rilevanza comunitaria la Società applica le disposizioni del Codice relative ai settori speciali. La disciplina del Regolamento è adottata in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti e nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia, dell’accesso al mercato, di buona fede e di tutela dell’affidamento, di conservazione dell’equilibrio contrattuale, di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, enunciati dal Titolo I, Parte I del Libro I del Codice.

2. Il Regolamento non si applica all’affidamento dei contratti pubblici che, pur presentando i presupposti per essere soggetti all’applicazione del Regolamento, sono caratterizzati altresì da un interesse transfrontaliero certo. Pertanto, prima di procedere a un affidamento in base al Regolamento, la Società svolge una valutazione specifica al fine di stabilire se il contratto da affidare presenta interesse per operatori economici stabiliti in altri Stati, tenendo in

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI

Rev.8 del 25.09.2025

considerazione l'oggetto dell'appalto, il suo importo stimato, le caratteristiche tecniche dell'appalto, le particolari caratteristiche del settore merceologico in questione, il luogo geografico di esecuzione dell'appalto.

3. Per l'affidamento di contratti pubblici che presentano un interesse transfrontaliero certo, la Società applica le procedure di scelta del contraente previste per i contratti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea.

4. In tutti i casi previsti dal Regolamento, resta salva la facoltà della Società di affidare direttamente l'erogazione di servizi, forniture e lavori (anche se non attinenti ai propri scopi istituzionali) a società partecipate ai sensi dell'art. 142 del Codice.

5. Anche quando la Società non sia normativamente vincolata da regole specifiche in fatto di pubblicità e procedure, questa osserverà criteri di condotta che, in proporzione alla rilevanza economica dello specifico intervento, siano comunque improntati a garantire i principi sopra ricordati, quale Società gestore di pubblico servizio.

Art. 3 – Fonti di disciplina e struttura organizzativa

1. Il Regolamento è integrato dai seguenti Allegati, che costituiscono istruzioni operative (come tali, specificano il contenuto del Regolamento, senza efficacia novativa dello stesso):

- REGOLAMENTO COMMISSIONE DI GARA (**Allegato A**);
- ELENCO APPALTI ESTRANEI (**Allegato B**);
- NUMERO DELLE DITTE, TIPOLOGIA DEGLI OPERATORI ECONOMICI E MODALITA' DI INTERPELLO (**Allegato C**).

2. La Struttura aziendale denominata Gestione Acquisti e Appalti è competente in materia di procedure di selezione del fornitore e di redazione dei conseguenti contratti/ordini, salvo quanto previsto al successivo punto 3.

3. Restano riservate alle Strutture competenti per materia le seguenti attività:

- a) l'istruttoria degli affidamenti degli incarichi fiduciari, di cui all'art. 9 bis del Regolamento, la cui adozione è di competenza del Presidente o dell'Amministratore delegato;
- b) il conferimento del mandato ad avvocati per l'assistenza in giudizio di Acque, di competenza del Presidente o dell'Amministratore delegato o di loro Procuratore;
- c) predisposizione dei contratti non soggetti per materia al rispetto delle regole di evidenza pubblica stabilite dal Codice, tra i quali, a titolo esemplificativo: sponsorizzazioni, protocolli d'intesa, accordi di programma, contratti conto terzi, vendita di forniture e servizi, concessioni, affitti, contratti infragruppo, contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI

Rev.8 del 25.09.2025

trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, o ad operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale.

4. Per le suddette attività, la Gestione Acquisti e Appalti provvederà alla mera registrazione del contratto nel sistema aziendale.

Art. 4 – Principi generali del regolamento

1. Il presente Regolamento persegue il fine di orientare l'attività contrattuale della Società secondo criteri di unità di indirizzo, efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, concorrenza, qualità dei servizi, nel rispetto dei principi del Trattato UE a tutela della concorrenza.

2. L'attività negoziale della Società persegue i seguenti obiettivi:

- a. Realizzazione della massima economicità ed efficienza.
- b. Osservanza della obiettività nella scelta dei sistemi negoziali e dei contraenti.
- c. Garanzia di conformità e qualità dei beni-servizi-lavori in affidamento.

3. È vietato procedere al frazionamento artificioso delle prestazioni e degli importi oggetto di affidamento al fine di eludere l'osservanza delle norme del Codice e del Regolamento e/o per sottoporre alla disciplina prevista dal Regolamento anche gli affidamenti di importo superiore alle soglie indicate dall'art. 14 del Codice. A questo fine, la determinazione dell'importo stimato dell'affidamento deve avvenire in conformità con l'art. 14, commi 4 e seguenti del Codice, tenendo anche conto di qualsiasi forma di opzione e proroga.

Art. 5 – Qualificazione degli operatori economici

1. Gli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di affidamento indette dalla Società dovranno possedere:

- a. i requisiti generali ai sensi degli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice;
- b. gli ulteriori requisiti, inerenti all'idoneità finanziaria e tecnica necessaria per l'esecuzione delle specifiche tipologie di lavorazione, servizio o di fornitura oggetto dell'appalto, inseriti nei capitolati, conformemente a quanto disposto agli artt. 99 e ss. del Codice.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI

Rev.8 del 25.09.2025

TITOLO II - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

CAPO I – PROCEDURA

Sezione I – Appalti di Lavori, Servizi e Forniture

Art. 6 – Modalità di affidamento e sistemi di individuazione degli operatori economici

1. L'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento può essere effettuato con le seguenti modalità:

- i. procedure aperte o ristrette precedute da pubblicazione di bando (senza riferimento ad un sistema di qualificazione);
- ii. procedure ristrette o negoziate con riferimento ad un sistema di qualificazione, individuando quali operatori economici partecipanti quelli iscritti al sistema di qualificazione, ai sensi dell'art. 168, d. lgs n. 36/2023;
- iii. altre procedure selettive, individuando quali operatori economici partecipanti quelli iscritti al sistema di qualificazione, ai sensi dell'art. 168, d. lgs n. 36/2023;
- iv. affidamento diretto, mediante interpello dell'operatore individuato come destinatario.

2. Per appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria la Società utilizza quale ordinaria tipologia di individuazione del contraente la procedura selettiva mediante interpello di più ditte rientranti nel Sistema di Qualificazione disciplinato ai sensi dell'art. 168 del D. Lgs. n. 36/2023. Nel caso di procedure a inviti mediante utilizzo del Sistema di Qualificazione aziendale, il numero degli operatori interpellabili in funzione dei relativi scaglioni di importi è contenuto nell'Allegato C al Regolamento e le modalità di selezione degli operatori da invitare sono stabilite dall'articolo 14 "Sistema di qualificazione" del Regolamento.

3. Nell'ambito delle procedure a inviti, la Società si riserva di procedere all'esame delle offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, applicando la c.d. inversione procedimentale.

4. Laddove non fossero istituiti appositi Sistemi di Qualificazione, per appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria si provvederà con procedura ad evidenza pubblica o con "Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando" nel rispetto delle ipotesi di cui all'art. 158 del D.lgs. 36/2023 per i settori speciali.

5. Laddove non fossero istituiti appositi Sistemi di Qualificazione, per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, si potrà procedere:

- a) Con procedura ad inviti, predisposta sulla base di preventiva indagine di mercato e/o manifestazione di interesse che saranno resi pubblici attraverso modalità web, con apposita sezione sul sito www.acque.net, e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC;

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI

Rev.8 del 25.09.2025

b) Con procedura aperta, con pubblicazione attraverso modalità web, con apposita sezione sul sito www.acque.net, Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.

Art. 7 - Affidamento diretto

1. L'affidamento diretto, quale procedura di individuazione del contraente è ammessa, sempre previa relazione giustificativa, per lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00 e per servizi e forniture di importo inferiore ad euro 140.000,00. La relazione giustificativa non è richiesta per affidamenti pari o inferiori ad euro 5.000,00 in quanto l'adozione di procedure di selezione del contraente risulterebbe in ogni caso antieconomica e non competitiva.

2. L'affidamento diretto è inoltre consentito, per importi superiori alle soglie di cui al comma precedente e inferiori alle soglie comunitarie di cui all'art. 14 del d.lgs. 36/2023, in presenza dei seguenti presupposti, di cui il Dirigente della struttura richiedente o suo delegato deve darne evidenza mediante congrua motivazione:

- unicità del fornitore/materiale per comprovati motivi tecnici, correlati alle specifiche esigenze di Acque, riferite anche alla tempistica, nonché per economicità del procedimento di selezione del contraente, o per tutela di diritti esclusivi;
- emergenza per motivi di sicurezza;
- ragioni di speciale opportunità e/o convenienza, quando è possibile, approfittando di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo è inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato;
- somma urgenza o scopi di ricerca;
- qualora, in risposta a una procedura con indizione di una gara o una diversa procedura selettiva non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o alcuna candidatura. In questa ipotesi nella procedura di affidamento diretto non potranno essere modificate in modo sostanziale le condizioni originarie dell'appalto.

3. L'affidamento diretto è richiesto dal Dirigente di struttura, o suoi delegati, nei limiti delle deleghe assegnate e autorizzato per importi fino ad Euro 20.000,00 dal Direttore Area Acquisti, e per importi superiori dall'Amministratore Delegato della Società.

4. In caso di affidamento diretto, la documentazione predisposta a supporto dello stesso individua quali elementi minimi l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

5. L'affidamento diretto è processato solo se il Dirigente della struttura richiedente, o suo delegato, nella richiesta di acquisto o mediante relazione tecnica, dichiara la congruità dell'offerta nel suo complesso.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI

Rev.8 del 25.09.2025

6. Il Dirigente della struttura richiedente l'affidamento, o suo delegato, allegnerà alla richiesta di acquisto i documenti tecnici e l'offerta del fornitore al quale propone l'affidamento diretto controfirmandoli per convalida approvando sul sistema gestionale la richiesta di acquisto.

7. Per gli affidamenti diretti di importo pari o inferiore a 5.000 euro, qualora nell'ambito di un anno solare, si arrivi al raggiungimento delle soglie di cui al comma 1 nei confronti dello stesso fornitore, per i successivi affidamenti, che rientrano nello stesso settore merceologico o categoria di opere, si dovrà individuare un diverso fornitore, fatti salvi casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative.

Art. 8 - Acquisti per beni di largo consumo

1. Gli acquisti di beni di largo consumo o di facile reperibilità sul mercato o in casi di urgenza dove il modico quantitativo e valore degli stessi rende non competitiva l'adozione della procedura ordinaria e la relativa tempistica, la struttura organizzativa interessata potrà provvedere direttamente all'acquisto presso gli esercenti secondo i limiti sotto indicati.

2. Il valore di detti acquisti è autorizzato fino ad un massimo di 500,00 euro giornalieri per singola fornitura e nei limiti massimi stabiliti negli specifici contratti e/o procedure interne.

Art. 9 - Incarichi professionali

1. Gli affidamenti di prestazioni professionali sotto soglia comunitaria finalizzati alla resa di consulenze aziendali, informatiche e per la formazione professionale, saranno ammessi, di regola, quando all'interno dell'organizzazione è già stato verificato dal richiedente che non è disponibile una figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico o qualora, per particolari situazioni, si rendesse necessario ottenere pareri di conferma o supporto per particolari conoscenze ed esperienze in materia o rilevanza/novità della questione. Nel caso di richiesta di incarico ad un soggetto in affidamento diretto le motivazioni devono essere indicate nella relazione allegata al flusso approvativo del sistema di e-procurement in uso.

2. In merito agli incarichi di Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificati di regolari esecuzioni, studi di fattibilità, indagini geotecniche ed altre prestazioni tecniche, in via ordinaria la Società si affida alla Società di ingegneria partecipata ai sensi dell'art. 142 del Codice.

Art. 9 Bis - Incarichi fiduciari

1. Il presente articolo si applica agli affidamenti di incarichi professionali specialistici di consulenza, rientranti nell'ambito tipico di una professione intellettuale ordinistica, ed aventi carattere essenzialmente personalissimo e fiduciario, in quanto richiedano valutazioni ad alto tasso di discrezionalità o si concretino in attività non predeterminabili dalla Società e quindi rimesse all'autonoma valutazione del professionista.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI

Rev.8 del 25.09.2025

2. La Società ricorre agli incarichi fiduciari se necessario per sopperire a *deficit* di competenza interne all'Azienda, ovvero per l'acquisizione di valutazioni particolarmente complesse, oppure di carattere strategico (in quanto riferite a questioni suscettibili di generare contenzioso con l'Azienda).

3. Gli incarichi di cui al presente articolo saranno affidati direttamente dal Presidente o dall'Amministratore delegato, previa motivazione sul carattere fiduciario dell'affidamento e previa valutazione del *curriculum* del professionista, che denoti la presenza di preparazione ed esperienza professionale adeguate al profilo richiesto per lo svolgimento dell'incarico.

4. Il presente articolo non si applica agli incarichi ad avvocati, per l'assistenza in giudizio della Società.

Art. 10 Procedimento di Appalto – Commissione, sedute, comunicazioni

1. In tutte le procedure di gara, sia ad evidenza pubblica sia per le quali la Società intende avvalersi di Sistemi di Qualificazione, il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento nomina un seggio di gara secondo quanto indicato nell'Allegato A, il quale esemplificativamente procede:

- ad accertare l'integrità formale e la regolarità delle istanze pervenute;
- a verificare l'ammissibilità o meno delle ditte partecipanti, attraverso la valutazione documentale prevista dalla lettera d'invito o dal bando di gara;
- all'apertura dei plichi contenenti l'offerta economica;
- alla ricognizione del contenuto delle buste contenenti le offerte tecniche nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- a verbalizzare le operazioni effettuate in seduta pubblica, anche in caso di utilizzo di procedure telematiche o, in seduta riservata;
- per gli affidamenti sino a Euro 40.000,00 le operazioni di gara si svolgeranno in seduta riservata. Il verbale può essere sostituito da una scheda sintetica riepilogativa.

2. Nel caso in cui la procedura di gara sia aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le offerte tecniche presentate dagli operatori invitati saranno esaminate e valutate da una commissione tecnica valutatrice secondo quanto indicato nell'Allegato A.

3. In tutte le procedure il seggio di gara nominato procederà a individuare il miglior offerente secondo il criterio di aggiudicazione predeterminato, formando in apposito verbale la graduatoria provvisoria. Il verbale verrà trasmesso dapprima al Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento e successivamente al Responsabile Unico del Progetto per la valutazione della congruità dell'offerta, ove applicabile, e per le verifiche di cui all'art. 110 del D.lgs.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI

Rev.8 del 25.09.2025

36/2023. In contemporanea si procederà anche alla verifica del possesso dei requisiti da parte del miglior offerente. Raccolti tutti gli esiti delle predette verifiche, il seggio di gara li trasmetterà al Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento al fine di adottare la determina di aggiudicazione e inviare la relativa comunicazione ai partecipanti.

Sezione II – Criteri di Aggiudicazione

Art. 11 - Scelta Procedura e figura del Responsabile del Procedimento

1. In virtù dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione e in forza dell'art. 15 del Codice, l'Amministratore Delegato nomina i Responsabili Unici del Progetto nonché eventuali responsabili per le distinte fasi di progettazione, di affidamento e di esecuzione. Tali soggetti, nell'ambito del Regolamento, sono identificati con le seguenti denominazioni: Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione, Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento e Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione. Un medesimo soggetto può compiere le funzioni di più di una delle tre fasi.

2. Il Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, in ragione della tipologia di richiesta determina la procedura competitiva da seguire in conformità al Regolamento e alle normative vigenti in materia. Il Responsabile del Procedimento in fase di affidamento svolge i propri compiti fino alla sottoscrizione del contratto secondo deleghe e procure.

Art. 12 - Aggiudicazione con criterio del prezzo più basso

1. Per gli appalti c.d. istituzionali di importo pari o superiore alla soglia comunitaria l'adozione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso sarà disposta se ricorrono le condizioni previste dall'art. 108, comma 3 del Codice.

2. Per gli appalti c.d. istituzionali di importo inferiore alla soglia comunitaria, i contratti inerenti l'acquisto di lavori, beni e servizi sono aggiudicati di regola mediante l'utilizzo del criterio del prezzo più basso espresso mediante:

- a. ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- b. offerta a prezzi unitari;
- c. ribasso sull'importo posto a base di gara.

Art. 13 - Aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Quando sia imposto dalla normativa, ovvero per motivata scelta della Società, l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità seguenti.

2. Il Responsabile per la fase di Progettazione, nel capitolato speciale di appalto o nelle relazioni tecniche, stabilisce gli elementi/parametri di valutazione dell'offerta a cui si deve attenere la commissione valutatrice.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI

Rev.8 del 25.09.2025

3. L'identificazione delle varie componenti di valutazione dell'offerta deve essere effettuata secondo criteri di equilibrio tra profili tecnico-qualitativi ed economici in relazione all'oggetto dell'appalto. I dati economici devono essere comparati attraverso parametri che rispettino criteri di proporzionalità. A titolo esemplificativo, gli elementi tecnico-qualitativi possono essere valutati in relazione alla struttura organizzativa, tecnica e professionale messa a disposizione, alle modalità di erogazione della prestazione, all'attività di programmazione e ricerca, alle caratteristiche funzionali, ambientali, qualitative ed estetiche, ai servizi accessori di garanzia, manutenzione, assistenza, agli elementi tecnici contenuti nei piani di qualità o certificazioni di qualità presentati dalle imprese e ai tempi di consegna e lavorazione.

4. Qualora la natura dell'affidamento lo consenta, nella definizione degli elementi di valutazione dell'offerta potranno essere presi in considerazione anche elementi di sostenibilità ambientale, quali, in particolare, il risparmio energetico, l'utilizzo di tecniche innovative ed ecocompatibili per l'approvvigionamento e lo smaltimento dei materiali, l'utilizzo di materiali riciclati, l'introduzione di elementi di bioedilizia e di tecniche di ingegneria naturalistica. Nei casi in cui è previsto l'impiego diretto di lavoratori, la Società, compatibilmente con la natura del contratto, terrà altresì conto di elementi di sostenibilità sociale, quali l'adozione di misure per l'inserimento lavorativo di persone disabili, di disoccupati di lungo periodo e di lavoratori in cassa integrazione, nonché atte a garantire l'occupazione giovanile e femminile.

Art. 13 *bis* – Offerte anomale

1. Nelle procedure con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso:

a) in presenza di almeno 5 offerte ammesse, per appalti che non presentano carattere transfrontaliero certo, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che risulteranno anomale applicando il metodo sorteggiato in corso di gara tra il metodo A e il metodo B, quest'ultimo senza l'applicazione del c.d. "secondo prezzo", di cui all'Allegato II.2 al Codice. Per la prima migliore offerta non anomala si procederà alle verifiche di cui al successivo comma 4;

b) in presenza di un numero di offerte inferiori a 5, il Responsabile Unico di Progetto provvederà alla verifica di congruità delle offerte a partire dalla migliore offerta, con facoltà di richiedere ai concorrenti la presentazione della documentazione giustificativa dell'offerta presentata, fermo restando che non ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge e in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

2. Nelle procedure con criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, se il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 3, è considerata anormalmente bassa l'offerta che ottenga almeno i quattro quinti dei punteggi disponibili, sia per il punteggio relativo al prezzo, sia per la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione. In questo caso, si procede alla verifica di anomalia secondo quanto previsto al punto 1 (b) sopra indicato.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI

Rev.8 del 25.09.2025

3. La Società in ogni caso si riserva di effettuare la verifica di congruità su qualsiasi offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

4. Prima dell'aggiudicazione, in qualsiasi modalità essa avvenga, la Società provvederà in ogni caso a verificare il rispetto dei trattamenti salariali minimi e, qualora l'appaltatore dichiari di applicare un CCNL diverso da quello indicato negli atti di gara, l'equivalenza delle tutele.

CAPO II – GESTIONE FORNITORI

Sezione I – Procedura con sistemi di qualificazione

Art. 14 - Sistema di qualificazione

1. La Società predilige il ricorso, per i propri affidamenti di lavori, servizi e forniture, a Sistemi pubblici di qualificazione.

2. I sistemi di qualificazione potranno essere suddivisi in categorie in base al tipo di appalto per il quale la qualificazione è valida (lavori, beni, servizi) e per fasce di importo, anche inferiori alle soglie comunitarie; ciascuna categoria potrà essere relativa ad uno o più gruppi merce; tale strumento permetterà di dotarsi di un parco di operatori economici di provata affidabilità preventivamente e specificamente qualificati riducendo altresì i tempi delle procedure di affidamento.

3. Ciascun Sistema sarà appositamente regolamentato, tramite il **“REGOLAMENTO DEI SISTEMI DI QUALIFICAZIONE”**, ove saranno indicati:

- i requisiti generali e speciali che i fornitori dovranno possedere per essere iscritti ed essere invitati a procedura ristretta o negoziata o a diversa procedura selettiva (**i requisiti speciali di qualificazione - inerenti alla capacità tecnica/organizzativa e quella economico/finanziaria - sono stabiliti di concerto tra la struttura tecnica della società, e la funzione Acquisti**);
- in base agli importi da aggiudicare, il numero delle imprese da invitare. Si precisa che il numero delle imprese da invitare per procedure di affidamento sotto la soglia di rilevanza comunitaria coincide con quelli previsti all'allegato “C”;
- meccanismi di esclusione o penalizzazione in caso di inadempimenti delle imprese nelle fasi di qualificazione, aggiudicazione ed esecuzione.

4. L'istituzione di un sistema di qualificazione non è vincolante per l'adozione della procedura di scelta del fornitore: su indicazione del Responsabile del Procedimento per la fase di Progettazione, il Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento potrà infatti ricorrere alle altre procedure previste dal Regolamento, senza

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI

Rev.8 del 25.09.2025

che per questo le ditte qualificate ed iscritte nel sistema di qualificazione abbiano titolo per procedere a richieste di danni o pretese di compensi di qualsiasi natura.

5. Le richieste di iscrizione ai Sistemi di Qualificazione procederanno mediante registrazione online sul portale fornitori di Acque S.p.A. seguendo le regole ivi pubblicate; le modalità di iscrizione sono disciplinate da apposito regolamento anch'esso disponibile sul portale fornitori della Società.

6. L'elenco delle ditte da invitare ad ogni singola procedura di gara, è approvato dal Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento, qualora non sia fornito in automatico dal sistema di e-procurement come definito all'Allegato C del presente regolamento.

7. Acque S.p.A. si riserva, in forza dell'art. 168 del D.lgs. 36/2023, per categorie di acquisto non comprese nei sistemi di qualificazione, di istituire appositi Albi Fornitori riferiti a uno o più gruppi merce omogenei in base alla tipologia di attività espletate o prodotti forniti. Tali Albi sono istituiti per categorie d'acquisto esclusivamente per fasce di importo inferiori alle soglie comunitarie e gli operatori interessati potranno fare richiesta di iscrizione agli albi mediante registrazione online sul portale fornitori di Acque S.p.A. seguendo le regole ivi pubblicate.

Art. 15 - Valutazione Fornitori

1. Acque S.p.A. si riserva di attivare meccanismi di valutazione dei fornitori iscritti nel sistema di qualificazione di cui all'art. 14 e nel caso ne darà opportuna pubblicità sul sito aziendale.

CAPO III – NORMATIVA IN MATERIA DI PUBBLICITÀ

Art. 16 - Pubblicità – Appalti ordinari

1. Per appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, qualora la Società non si avvalga dei propri Sistemi di Qualificazione, ma intenda ricorrere al mercato si provvederà alla pubblicazione di apposito avviso nelle modalità indicate all'art. 6, comma 5 lett.re a) e b).

Art. 17 - Pubblicità – Sistema Qualificazione

1. Il sistema di qualificazione sarà pubblicato per ogni tipologia di appalto (di lavori, di servizio e di fornitura) e disciplinato da apposito regolamento, denominato Regolamento dei Sistemi di Qualificazione.

TITOLO III – ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ

Art. 18 - Autorizzazione per i contratti da stipulare

1. La stipula dei contratti è competenza e responsabilità dell'Amministratore Delegato o suo Procuratore, secondo i limiti per materia e per procura previsti con delibera del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento è deputato pertanto alla scelta del contraente in base alle norme di legge e al presente Regolamento, con il potere di indizione delle procedure di gara, di

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI

Rev.8 del 25.09.2025

aggiudicazione delle medesime, di sottoscrizione, modificazione, risoluzione dei relativi contratti, nonché in genere è chiamato a vigilare sulla corretta applicazione delle procedure e delle norme in materia di appalti, ivi compreso il dovere/responsabilità di attivare presso le competenti autorità le denunce o comunicazioni che fossero necessarie/opportune nell'esercizio della citata funzione. Tale funzione non è subdelegabile a terzi né a dipendenti di Gestione Acquisti e Appalti. Il Presidente di gara trasmetterà al Responsabile del Procedimento per la Fase di Affidamento i verbali di gara e le eventuali osservazioni o rilievi affinché egli adotti la relativa determina e le conseguenti azioni.

3. Per quanto concerne la specifica procedura vigente in materia di autorizzazioni si elencano di seguito gli elementi minimi che ogni richiesta di attivazione del contratto dovrà contenere:

- a. il fine che il contratto intende perseguire;
- b. l'oggetto del contratto e le relative specifiche tecniche idonee all'identificazione inequivocabile del bene/servizio/lavoro a cui si riferisce;
- c. la disponibilità economica nel budget o POT assegnato;
- d. la stima dei costi o dei ricavi derivanti dal contratto;
- e. la nomina del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto.
- f. durata;

Con esclusivo riferimento ai lavori dovrà altresì prevedere:

- g. la nomina del Direttore Lavori;
- h. la nomina del Coordinatore della sicurezza qualora previsto;
- i. il verbale di validazione del Progetto;
- j. la dichiarazione di disponibilità delle aree ed espletamento procedura espropriativa.

4. La responsabilità delle dichiarazioni rese su tale richiesta di attivazione della procedura, ricadono sul richiedente e firmatari della stessa. Tali richieste devono comunque essere controfirmate dal Responsabile della struttura richiedente o suo delegato, a convalida e conferma delle dichiarazioni ivi contenute.

Art. 19 - Attivazione della procedura

1. Spettano ai Responsabili delle strutture richiedenti e al Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione (REC), risultanti dall'organigramma aziendale per tempo vigente, i compiti rispettivamente di attivazione

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI

Rev.8 del 25.09.2025

e gestione dell'attività oggetto del contratto, ivi compresa la predisposizione ed approvazione di capitolati speciali e relazioni tecniche descrittive. Eventuali deleghe devono essere comunicate alla struttura Acquisti e Appalti. Nella richiesta di attivazione del procedimento competitivo o dell'affidamento diretto tramite flusso informatico andrà indicato anche il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto (REC).

2. Il Richiedente riceverà anche per e-mail, il diniego della richiesta presentata ovvero la conferma della conclusione dell'iter procedurale, di avvenuta aggiudicazione e quindi copia del contratto registrato sul sistema informatico della Società. Sarà poi cura del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto la gestione del contratto stesso, in particolare, a titolo esemplificativo:

- a. Liquidare le fatture relative alla prestazione.
- b. Verificare la correttezza della prestazione.
- c. Rilevare l'applicazione delle penali previste nel contratto o le non conformità.
- d. Richiedere la proroga o la modifica del contratto.
- e. Monitorare la scadenza, attivando una nuova richiesta nei tempi congrui per l'aggiudicazione ad un nuovo fornitore.
- f. Rilascio dei Certificati Lavori Eseguiti e tutte le comunicazioni dovute all'Anac attraverso la procedura informatica.

3. Il mancato inoltro della richiesta di attivazione della procedura in tempo utile per l'espletamento delle procedure di cui al presente Regolamento, è responsabilità esclusiva della struttura competente.

TITOLO IV – IL CONTRATTO D'APPALTO

CAPO I – FORMA E CONTENUTI

Art. 20 - Contratto

1. Il contratto è predisposto secondo i contenuti previsti nei capitolati generali/schema di contratto o nei capitolati speciali della specifica procedura di affidamento.

Art. 21 Capitolato d'oneri - Capitolato Speciale d'Appalto

1. La predisposizione dei Capitolati speciali di appalto o capitolati d'oneri, deve rispettare le linee guida presenti negli elaborati predisposti e approvati dalla Società.

2. I singoli capitolati speciali di appalto o d'oneri, per la stipulazione di uno specifico contratto, sono predisposti dalla struttura richiedente, preconstituendone il contenuto contrattuale specifico e le condizioni tecniche, economiche ed organizzative specifiche necessarie alla scelta del contraente.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI

Rev.8 del 25.09.2025

3. Gli stessi sono approvati dal Responsabile della struttura richiedente prima della procedura di gara o della stipulazione del contratto; ai medesimi fanno capo le responsabilità da essi derivanti.

Art. 22 - Durata

1. I contratti devono avere termini e durata certa. Di norma non possono contenere clausole di tacita proroga o rinnovo. La durata del contratto può altresì essere legata all'esaurimento dell'importo.

2. Sono ammesse, previa istruttoria di Gestione Acquisti e Appalti, le modifiche e le proroghe del contratto secondo quanto disposto dall'art. 120 del Codice e dalle procedure interne.

3. I contratti pluriennali devono, preferibilmente, contenere a favore della Società la clausola di recesso anticipato in ogni momento. In caso di recesso, all'appaltatore è garantito il pagamento delle prestazioni contrattuali correttamente eseguite. È ammesso prevedere, quando ve ne siano i presupposti, la facoltà di recesso a scadenze determinate anche per il terzo contraente.

4. I contratti ad esecuzione continuata non possono avere durata eccedente i quattro anni, salvo diversa motivata determinazione, contenuta nell'autorizzazione alla stipulazione del contratto.

5. Salvo il rispetto dei limiti di cui al comma precedente, il rinnovo dei contratti è ammesso solo per periodi non superiori a quello originario del contratto prorogato.

Art. 23 - Cauzioni definitiva e provvisoria

1. È di norma dovuta cauzione provvisoria, pari al 2% del valore dell'appalto, in tutte le procedure di importo pari o superiore a 150.000,00 euro per appalti di lavori e pari o superiore a 140.000,00 euro per appalti di servizi e forniture. In ogni caso la Società si riserva, qualora sussistano particolari esigenze connesse alla tipologia e specificità della procedura di gara, di richiedere cauzione provvisoria, pari al 2% del valore dell'appalto, in tutte le procedure di importo superiore ad euro 40.000,00.

2. È di norma prevista la garanzia definitiva a garanzia dell'esatto adempimento del contratto/ordine. Sono esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione definitiva le Società partecipate, le imprese comuni costituite dalla Società con altri soggetti aggiudicatori e gli esercenti libere professioni.

3. Le cauzioni, provvisoria e definitiva, sono costituite secondo lo schema-tipo vigente e potranno essere ridotte in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

4. La misura della cauzione definitiva sarà determinata ai sensi dell'art. 117 del Codice.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI

Rev.8 del 25.09.2025

5. Lo svincolo o la restituzione della garanzia definitiva è effettuato da Gestione Acquisti e Appalti previa nulla osta rilasciato in forma scritta dal Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione del Contratto, ad avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali.

6. In caso di inadempimento o ritardo nell'esecuzione del contratto e nelle altre ipotesi eventualmente previste da norme di settore, il Responsabile del procedimento in fase di esecuzione provvede ad informare Gestione Acquisti e Appalti affinché attivi la procedura di escussione della cauzione definitiva segnalando all'unità Legale l'eventuale necessità di azioni ulteriori di risarcimento del danno.

7. Per le procedure di importo inferiore ad Euro 150.000,00 per i lavori e inferiore ad Euro 140.000,00 per servizi e forniture sarà esclusa la garanzia definitiva solo dove espressamente richiesto dal Responsabile della struttura richiedente.

Art. 24 - Assicurazioni

1. Nel caso in cui la natura dell'appalto lo richieda, i Capitolati d'appalto o le Relazioni Tecniche dovranno prevedere la presentazione di idonee garanzie assicurative (tipo Polizze CAR) che garantiscano la Società verso Terzi e per danni a persone, cose o opere della Società. In relazione alle caratteristiche di ogni affidamento il Responsabile della struttura richiedente dovrà stabilire i massimali delle coperture assicurative RCT e RCO richieste per l'esecuzione del lavoro da acquisire. Tali coperture assicurative sono allegate al fascicolo del contratto di appalto.

2. Le polizze di cui trattasi vanno prodotte integralmente, in originale o copia autenticata nelle forme di legge, unitamente alle relative appendici. Le polizze di assicurazione non devono prevedere fattispecie di rischi esclusi e/o di inoperatività/inefficacia della copertura non compatibili e/o in insanabile contrasto con la tipologia delle prestazioni e/o con le modalità e/o il luogo di loro esecuzione.

3. Per gli appalti di servizi e forniture le polizze potranno essere stipulate "*ad hoc*" per ogni affidamento oppure potranno essere accettate polizze già in essere tra l'aggiudicatario e la propria compagnia di assicurazione mediante presentazione di appendice alle polizze stesse con specifico riconoscimento della Società come terzo in relazione all'oggetto dell'appalto a cui si riferisce.

Art. 25 - Penali

1. Nei capitolati speciali o d'onere sarà prevista, quando la tipologia dell'appalto lo richieda, l'applicazione di penali all'appaltatore disciplinandone altresì espressamente la modalità di quantificazione e applicazione.

2. Le penali potranno essere stabilite, a titolo esemplificativo, per ritardo, per prestazione non conforme a standard predeterminati nel capitolato, per errori o omissioni del fornitore nell'esecuzione della prestazione. La necessità di penali specifiche dovrà essere manifestata dal Responsabile apicale richiedente in sede di presentazione del capitolato o relazione tecnica.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI

Rev.8 del 25.09.2025

3. Nel caso di servizi, lavori o fornitura e posa in opera con impiego prevalente di manodopera, l'importo delle penali non potrà superare il 10% del fatturato del mese precedente alla contestazione della penalità. In tale evenienza verranno pertanto ridotte fino all'importo massimo consentito.

4. Qualora il valore delle penali irrogate superasse il 10% dell'importo contrattuale, sarà prevista in sede contrattuale a favore della Società specifica clausola risolutiva espressa, fatta salva la facoltà di richiedere l'ulteriore risarcimento del danno e degli eventuali maggiori oneri sostenuti, che dovessero derivare in dipendenza dell'inadempimento stesso. Gestione Acquisti e Appalti segnalerà le dette casistiche all'unità legale.

Art. 26 - Forma e contenuto del contratto in funzione dell'importo

1. La stipulazione del contratto potrà avvenire tramite scrittura privata mediante la sottoscrizione di contratto tipo, capitolato speciale di appalto o d'onori, se presente, nonché di tutti gli elementi che hanno contribuito alla formulazione dell'offerta (ad esempio elenco prezzi, listini, schede tecniche).

2. Potrà essere ritenuta valida la sottoscrizione mediante scambio di corrispondenza, preventivi, ordini sottoscritti e tutto ciò che è consentito dagli usi del commercio a condizione che siano riportati almeno i seguenti requisiti: i dati completi del fornitore, l'oggetto e modalità della prestazione, il prezzo, la tracciabilità ove richiesta, la durata ed eventuali penali.

3. Il contratto deve contenere la clausola di divieto di cessione - integrale o parziale - del medesimo.

4. I crediti e i debiti derivanti dai contratti con la Società non possono formare oggetto di cessione o delegazione o mandato all'incasso se non previa autorizzazione scritta della Società.

Art. 27 - Definizione delle controversie

1. Qualora non espressamente derogato, per la definizione delle controversie, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pisa, salvo necessità specifiche e motivate.

Art. 28 - Efficacia del contratto e responsabilità

1. Il vincolo contrattuale e gli altri effetti del contratto si producono in capo alla Società all'atto della stipulazione definitiva. Fino a tale momento gli atti del procedimento possono essere in ogni momento revocati dal Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento.

2. Nell'ipotesi di grave inadempimento o frode del contraente, si dovranno attivare le procedure per la risoluzione d'ufficio del contratto su iniziativa del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto e previa segnalazione all'unità Legale.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI

Rev.8 del 25.09.2025

3. In caso di inadempimento, salvo il diritto della Società al risarcimento del danno, al contraente può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Società.

4. Ove ricorrano ritardi o inadempimenti da parte del contraente, idonei a recare grave pregiudizio all'interesse della Società, il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto può richiedere che l'esecuzione, ove possibile, avvenga con mezzi propri, ovvero ad opera di altro soggetto idoneo individuato mediante procedura negoziata, essendo in ogni caso a carico dell'originario contraente le maggiori spese ed i danni.

Art. 29 – Anticipazione contrattuale

1. La concessione dell'anticipazione del prezzo contrattualizzato, ex art. 125, c.1 del D.lgs. 36/23, potrà essere riconosciuta, nella misura massima del 20%, per gli appalti di Lavori/Servizi/Forniture, la cui base di negoziazione sia pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

2. Per gli appalti di Lavori/Servizi/Forniture, la cui base di negoziazione sia inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, l'anticipazione del prezzo contrattualizzato potrà essere riconosciuta solo in presenza di particolari necessità legate all'esecuzione dello specifico appalto, previa adeguata motivazione che la Stazione Appaltante indicherà nei documenti di gara alla luce delle esigenze operative.

3. L'anticipazione contrattuale è esclusa, a prescindere dall'importo a base di negoziazione, per gli appalti di servizi e forniture rientranti nelle ipotesi previste all'art. 33, commi 1 e 1 bis dell'All. II.14 del D.lgs. 36/23.

4. Le modalità di calcolo dell'importo oggetto di anticipazione e il relativo recupero delle somme anticipate dovranno essere disciplinate all'interno dei Capitolati speciali di appalto o capitolati d'onori.

Art. 30 – Efficacia del contratto e responsabilità

1. Il vincolo contrattuale e gli altri effetti del contratto si producono in capo alla Società all'atto della stipulazione definitiva. Fino a tale momento gli atti del procedimento possono essere in ogni momento revocati dal Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento.

2. Nell'ipotesi di grave inadempimento o frode del contraente, si dovranno attivare le procedure per la risoluzione d'ufficio del contratto su iniziativa del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto e previa segnalazione all'unità Legale.

3. In caso di inadempimento, salvo il diritto della Società al risarcimento del danno, al contraente può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Società.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI

Rev.8 del 25.09.2025

4. Ove ricorrano ritardi o inadempimenti da parte del contraente, idonei a recare grave pregiudizio all'interesse della Società, il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto può richiedere che l'esecuzione, ove possibile, avvenga con mezzi propri, ovvero ad opera di altro soggetto idoneo individuato mediante procedura negoziata, essendo in ogni caso a carico dell'originario contraente le maggiori spese ed i danni.

Art. 31 - Norme Finali

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione cui sono demandate le modifiche sostanziali del medesimo.

2. Modifiche di carattere meramente operativo che non incidono sui principi regolatori ovvero degli scaglioni di importo riportati nell'Allegato C al presente regolamento possono essere apportate mediante determinata dell'Amministratore Delegato.

3. Le modifiche delle soglie di rilevanza comunitaria, disposte dalle direttive e dai regolamenti europei, in quanto di diretta applicazione nell'ordinamento giuridico, sono immediatamente recepite dall'Azienda, previa emanazione delle opportune istruzioni dell'Amministratore Delegato.

Art. 32 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento si applica ai procedimenti avviati dopo la sua approvazione e comunque a decorrere dalla data stabilita con Determina dell'Amministratore Delegato.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI

Rev.8 del 25.09.2025

ALLEGATO "A"

Composizione e funzioni

1. Per tutte le tipologie di appalti di lavori beni e servizi affidati attraverso procedure **previste all' art. 10 commi 1 e 2** del presente Regolamento, il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento nomina un apposito **Seggio di gara**. La commissione di gara è responsabile all'effettuazione della procedura di gara. La Commissione opera in modo collegiale, con la presenza di tutti i membri (anche avvalendosi di procedure telematiche che consentano di lavorare a distanza, e che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni). In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, la Commissione decide a maggioranza.

2. Nel caso in cui il criterio di individuazione della migliore offerta sia quello della offerta economicamente più vantaggiosa, si provvede anche alla nomina, da parte dell'Amministratore Delegato, della **Commissione Tecnica Valutatrice** delle offerte, che provvede esclusivamente alla valutazione degli aspetti tecnici dell'offerta e alla attribuzione dei coefficienti di valutazione di tali criteri, secondo le modalità stabilite negli atti di gara.

3. Sia il Seggio di Gara, sia la Commissione Tecnica Valutatrice delle Offerte sono composte da un numero dispari di membri effettivi variabile, da tre a cinque, di cui uno con funzioni di presidente, e con un numero di supplenti preferibilmente pari a quelli effettivi; i membri supplenti non partecipano alle sedute.

4. Sia il Seggio di Gara sia la Commissione Tecnica Valutatrice delle Offerte sono nominate con apposita lettera di nomina (allegato Fac simile), dove verranno attribuite le funzioni di Presidente, di commissari effettivi e di commissari supplenti. La nomina della Commissione Tecnica Valutatrice delle Offerte deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte stesse; la notifica deve essere effettuata con congruo anticipo antecedentemente al giorno stabilito per la gara.

5. Nel caso in cui, pur avendo scelto quale criterio di individuazione della migliore offerta quello del prezzo più basso, la gara preveda una valutazione anche qualitativa del prodotto offerto in termini di rispondenza con i criteri minimi fissati dal capitolato, sulla base della quale procedere alla ammissibilità dell' offerta, nella Commissione di Gara, dovranno risultare presenti Membri in possesso di particolari conoscenze specifiche sugli aspetti qualitativi del prodotto/prestazione di servizi offerto scelti dal Responsabile per la fase di affidamento, sentito il Dirigente Competente.

6. Il Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento, su indicazione del Presidente di gara, richiederà al Responsabile Unico del Progetto o al Responsabile del Procedimento per la Fase di Progettazione/Responsabile di Struttura, le valutazioni sulle migliori offerte di cui all'art. 13 bis del presente Regolamento a seconda del criterio di aggiudicazione adottato e del numero delle offerte presentate.

7. Il Seggio di Gara e la Commissione Tecnica Valutatrice delle Offerte, per le attività istruttorie o preparatorie, qualora le competenze possedute risultino strumentali al perseguimento di un interesse specifico e garantiscano

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI

Rev.8 del 25.09.2025

l'ottenimento dei migliori risultati possibili in termini di efficienza, potrà essere coadiuvata da personale tecnico, ferma restando la competenza esclusiva della Commissione per le attività di giudizio.

8. Il giorno della gara il Presidente del Seggio o della Commissione provvederà a verificare la presenza dei commissari di cui all'atto di nomina. Qualora rilevasse l'assenza di uno dei membri effettivi provvede alla sua sostituzione con il supplente indicato nell'atto di nomina.

9. Individuata la composizione definitiva, il Presidente verifica che non sussistano cause di incompatibilità tra i membri della commissione e l'esercizio delle loro funzioni, ne dà atto nel verbale di gara.

10. Sono idonei d'ufficio ad essere nominati in Commissione di Gara con funzioni di commissario i dipendenti che in organigramma risultano essere assegnati a Gestione Acquisti e Appalti.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI

Rev.8 del 25.09.2025

ALLEGATO "B"

Elenco appalti estranei

APPALTI DI SERVIZI/LAVORI ESTRANEI:

- 1) Servizi di disinfestazione e derattizzazione (se non direttamente strumentali alla gestione del S.I.I.);
- 2) Servizi di manutenzione hardware e macchine per ufficio;
- 3) Servizi di noleggio hardware e macchine per ufficio;
- 4) Servizi di noleggio automezzi (se non direttamente strumentali alla gestione del S.I.I.);
- 5) Servizi di officine meccaniche;
- 6) Servizi di manutenzione/ sostituzione / riparazione pneumatici;
- 7) Servizi di carrozzeria automezzi;
- 8) Servizio di vigilanza e sorveglianza sedi;
- 9) Servizi di pulizia sedi;
- 10) Servizi di lavaggio;
- 11) Servizi di pubblicità e pubblicità legale, comunicazione, informazione e promozione (esclusa la comunicazione all'utenza da piano di ambito);
- 12) Servizi di stampa, tipografici di riproduzioni eliografiche e fotografiche (se diversi dalla stampa bollette);
- 13) Servizi di telefonia e telecomunicazioni;
- 14) Servizi di addestramento e formazione professionale;
- 15) Servizi sostitutivi di indennità mensa;
- 16) Servizi assicurativi, bancari e finanziari (se non direttamente strumentali alla gestione del S.I.I.);
- 17) Servizi di traslochi;
- 18) Servizio di facchinaggio e postalizzazione;
- 19) Servizi di somministrazione di lavoro interinale;
- 20) Servizi di manutenzione impianti elettrici, termici, condizionamento ecc. per le sedi (escluso gli impianti di produzione);

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI

Rev.8 del 25.09.2025

- 21) Lavori edili e di impianti elettrici, termici, condizionamento ecc. per le sedi (escluso gli impianti di produzione);
- 22) Servizio di informazioni commerciali per la valutazione della solvibilità e della garanzia di affidabilità (rating) di gestione e recupero credito (se diverso da quello di riscossione coattiva) e di accesso alle informazioni al cliente;
- 23) Servizi legali;
- 24) Servizi di consulenza gestionale, tenuta libri contabili, revisione contabile;
- 25) Servizi di catering;
- 26) Servizi di medicina (medicina del lavoro);
- 27) Servizi di consulenza informatica su software gestionali;
- 28) Servizi di manutenzione e riparazione di macchine operatrici semoventi;
- 29) Servizi di manutenzione/riparazione attrezzature espurghi (pompe alta pressione, decompressori) e cisterne;
- 30) Servizio di agenzie di viaggio per trasferte dipendenti;
- 31) Lavori inerenti la realizzazione di impianti antiintrusione;
- 32) Lavori di realizzazione di reti e impianti di telecomunicazioni e trasmissioni dati (se non direttamente strumentali alla gestione del S.I.I.);

APPALTI DI FORNITURE ESTRANEE:

- 1) Fornitura di cancelleria e toner stampanti;
- 2) Fornitura di software e hardware;
- 3) Fornitura per l'arredamento uffici sedi Acque S.p.A.;
- 4) Dispositivi telefonici e fax;
- 5) Fornitura di carburante;
- 6) Sistemi di pesatura veicoli;
- 7) Omaggio o strenne a dipendenti.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI

Rev.8 del 25.09.2025

ALLEGATO "C"

NUMERO DELLE DITTE, TIPOLOGIA DEGLI OPERATORI ECONOMICI E MODALITA' DI INTERPELLO

ART. 1 – NUMERO DI INVITI

Con riferimento a ciascuna procedura di affidamento di cui al seguente allegato, i Fornitori invitabili saranno individuati all'interno della lista degli iscritti alla Categoria di Acquisto e classe di importo di riferimento (in caso di lavori con pluralità di categorie, categoria prevalente dei lavori e classe di importo corrispondente all'intero importo dei lavori a base d'asta).

Il numero di inviti da rivolgere, per selezioni avente ad oggetto Lavori, Servizi e Forniture, sono i seguenti:

Scaglioni	TIPO DI APPALTO	IMPORTO in Euro	OO.EE. DA INVITARE
1	L - S - F	Da 0 a inf. 40.000,00	6
2	L - S - F	Da 40.000,00 ed inf. a 150.000,00	8
3	L - S - F	Da 150.000,00 ed inf. a soglia europea per forniture e servizi nei settori speciali	12
4	L	Da 443.001 (o diversa soglia europea per forniture e servizi nei settori speciali) ed inf. alla soglia europea per lavori nei settori speciali	20

ART. 2 – MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI INVITATI

Dopo aver preventivamente ordinato gli Operatori Economici per data crescente di formalizzazione della qualifica negli elenchi, quelli da invitare saranno individuati nelle modalità che seguono:

1) data di effettiva iscrizione in elenco coincidente con la comunicazione dell'esito positivo di qualifica al fornitore stesso (ordine crescente); per favorire l'accesso agli inviti, la data di iscrizione sarà, per ciascun Elenco, di volta in volta, aggiornata automaticamente con quella di ultimo invito **dando priorità ai fornitori formalizzati e mai invitati**;

2) nelle ipotesi in cui vi siano più fornitori qualificati nella stessa data, questi verranno ordinati per **ASSESSMENT ID crescente**. Tra questi verranno selezionati i fornitori che hanno un codice di ASSESSMENT ID più basso.

L'ASSESSMENT ID è un codice numerico assegnato dal software gestionale di qualifiche, durante la notte successiva alla data di presentazione della domanda di qualificazione, in maniera automatica e casuale durante gli aggiornamenti dei sistemi gestionali.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI

Rev.8 del 25.09.2025

3 – RICERCA DI MERCATO NELLE IPOTESI DI FORNITORI QUALIFICATI IN NUMERO INFERIORE RISPETTO AGLI INVITI MINIMI

Nelle ipotesi in cui nell'elenco fornitori, per categoria e classe di riferimento non sia presente il numero di operatori economici qualificati da invitare come indicato all'art. 1 del presente allegato, si procederà ad invitare operatori economici già qualificati negli elenchi o ad effettuare ricerca di mercato nei seguenti casi:

1. Per appalti di Lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, laddove l'elenco di Acque S.p.A. presenti meno di 2 OO.EE. qualificati;
2. Per appalti di Lavori, servizi e forniture di importo pari ad euro 40.000,00 ed inferiore a euro 150.000,00, laddove l'elenco di Acque S.p.A. presenti meno di 3 OO.EE. qualificati;
3. Per appalti di Lavori, servizi e forniture di importo pari ad euro 150.000,00 ed inferiore alla soglia europea per forniture e servizi nei settori speciali, laddove l'elenco di Acque S.p.A. presenti meno di 5 OO.EE. qualificati;
4. Per appalti di Lavori di importo pari o superiore ad euro 443.001 (o diversa soglia europea per forniture e servizi nei settori speciali) ed inferiore a soglia comunitaria di lavori nei settori speciali, laddove l'elenco di Acque S.p.A. presenti meno di 10 OO.EE. qualificati;

Scaglioni	TIPO DI APPALTO	IMPORTO in Euro	OO.EE. DA INVITARE	RICERCA DI MERCATO
1	L - S - F	Da 0 a inf. 40.000,00	6	Se inferiore a 2
2	L - S - F	Da 40.000,00 ed inf. a 150.000,00	8	Se inferiore a 3
3	L - S - F	Da 150.000,00 ed inf. a soglia europea per forniture e servizi nei settori speciali	12	Se inferiore a 5
4	L	Da 443.001 (o diversa soglia europea per forniture e servizi nei settori speciali) ed inf. alla soglia europea per lavori nei settori speciali	20	Se inferiore a 10

Fermo restando quanto stabilito negli articoli precedenti il dirigente Area Acquisiti e Servizi Generali, ha la facoltà di estendere l'invito a tutti i qualificati presenti nell'elenco, quando questo serva ad assicurare una miglior tutela della concorrenza tenuto conto anche della tipologia e la particolarità dell'appalto da assegnare.